



Bruxelles, 26.2.2020
COM(2020) 70 final

2020/0030 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

RELAZIONE

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche e la promozione dell'occupazione questioni di interesse comune e le coordinino nell'ambito del Consiglio. Esso prevede inoltre che il Consiglio adotti orientamenti in materia di occupazione (articolo 148), specificando che questi devono essere coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 121).

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche hanno validità indeterminata, mentre gli orientamenti in materia di occupazione devono essere redatti ogni anno. Inizialmente adottati insieme ("pacchetto integrato") nel 2010, essi sono alla base della strategia Europa 2020. Gli orientamenti integrati di Europa 2020 sono rimasti stabili fino al 2014 e nel 2015 sono stati adottati gli orientamenti integrati riveduti. Nel 2018 gli orientamenti in materia di occupazione sono stati conformati ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al fine di indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza in Europa, e sono rimasti immutati nel 2019. Oltre a definire il campo di applicazione e l'indirizzo del coordinamento delle politiche degli Stati membri, gli orientamenti costituiscono la base di raccomandazioni specifiche per paese nei rispettivi settori. Insieme agli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti in materia di occupazione sono presentati in forma di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (Parte II degli orientamenti integrati).

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione sono stati modificati per allinearne il testo integrando le quattro dimensioni della strategia annuale di crescita sostenibile e, in particolare, la dimensione della sostenibilità ambientale, che rispecchia la narrazione di un'Europa sociale più forte per transizioni giuste e integra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

Di seguito sono elencati gli "orientamenti in materia di occupazione" riveduti.

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione, abilità e competenze

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

visto il parere del comitato per l'occupazione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata e di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione, quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ GU C , , pag. .

⁴ GU C , , pag. .

le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio⁵, costituiscono gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.

- (4) Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani⁶, la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro⁷, la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze⁸, la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità⁹, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente¹⁰, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità¹¹ e la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi¹².
- (5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, comprendenti un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile¹³. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando nel contempo la competitività, promuovendo l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e affrontando le disuguaglianze e le disparità regionali.
- (6) Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformeranno le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per affrontare efficacemente questi fattori strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri e le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica

⁵ Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

⁶ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

⁷ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

⁸ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁹ GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

¹⁰ GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

¹¹ GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.

¹² GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.

¹³ Risoluzione ONU A/RES/70/1

coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e sociale.

- (7) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali¹⁴, che stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano la nostra strategia facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente eque e giuste. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale.
- (8) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro, delle politiche per l'apprendimento e la formazione permanenti, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica, dell'inclusione e dei redditi reali.
- (9) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire che le trasformazioni siano eque e socialmente giuste, rafforzando la spinta verso una società inclusiva e resiliente in cui le persone siano protette e in grado di anticipare e gestire il cambiamento, e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico. La discriminazione in tutte le sue forme dovrebbe essere contrastata. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e nella cura della prima infanzia. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione della salute, è particolarmente importante in un contesto di società che invecchiano. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.
- (10) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso del Fondo sociale europeo Plus e di altri fondi dell'Unione,

¹⁴ GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

compresi il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, compresa l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(11) In conformità dei rispettivi mandati che hanno fondamento nel trattato, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

(12) Il comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, di cui all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli "orientamenti integrati".

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*